

Accordo di riservatezza (NDA)

Il presente Accordo di Riservatezza ("Accordo") è stipulato tra PROTOREAL (Parte Ricevente) di seguito identificata come "Fornitore" con sede in Vergato(BO), Via A.Comani 18/B, e

la Società (Parte Divulgante): _____

con Sede in: _____

di seguito identificata come "Cliente" ha lo scopo di: (a) definire le obbligazioni del Fornitore in relazione alle Informazioni Riservate che il Cliente potrà rivelargli e (b) consentire ad entrambe le Parti di poter condividere e trattare le Informazioni Riservate senza il rischio che le stesse possano essere rivelate a terzi senza il consenso del Cliente.

Le parti hanno concordato di portare avanti colloqui in previsione della possibile instaurazione di rapporti d'affari.

1. Definizioni

Per "Informazioni Riservate Aziendali" si intendono tutte le informazioni, che non siano di pubblico dominio, scambiate dalle parti oralmente, per iscritto, in formati immagini, in formato elettronico o in qualsiasi altra forma.

Le Informazioni Riservate Aziendali comunicate alla Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti della Parte Divulgante sono disciplinati dal presente Accordo.

La parti si impegnano ad osservare reciprocità nell'ambito delle informazioni oggetto del presente Accordo.

2. Oggetto

Si conviene tra le parti che il presente Accordo di Riservatezza riguarda tutte le Informazioni Confidenziali (come sopra definite) che la Parte Divulgante metterà a disposizione della Parte Ricevente in fase di esecuzione delle prestazioni.

3. Obbligazioni

Per tutta la durata del presente accordo, il Fornitore si impegna a mantenere tali informazioni confidenziali e a non divulgarle, direttamente o indirettamente, in nessuna maniera e con alcun mezzo a terze parti senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante. Il Fornitore si obbliga a proteggere le Informazioni Riservate Aziendali con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere le proprie informazioni confidenziali (Riservate Aziendali), per evitare l'uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle stesse. Il Fornitore potrà comunicare le Informazioni Riservate Aziendali ai propri dipendenti, agenti, appaltatori, consulenti ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria al fine dell'espletamento dell'Oggetto, fermo restando che (i) ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali Informazioni Riservate Aziendali, in seguito a quanto esposto in questo paragrafo, deve aderire alle condizioni del presente Accordo e (ii) ferma la responsabilità del Fornitore nei confronti della Parte Divulgante per qualsiasi violazione di doveri di confidenzialità da parte di tali soggetti. Nessuna parte potrà effettuare alcuna comunicazione relativa al presente Accordo o a qualsiasi operazione che sia prevista tra le parti in relazione al presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

4. Durata

Il Patto sarà valido dalla Data di Efficacia per un periodo di 5 anni salvo che le Parti diano inizio ad una relazione commerciale. In tal caso il Patto sarà valido dalla Data di Efficacia per un periodo che si estenderà fino a 5 anni successivi alla data dell'ultima fattura emessa dal Fornitore o del contratto/ordine di acquisto emesso dal Cliente ed eseguito dal Fornitore, considerando la data dell'evento più recente.

5. Diritti di proprietà

Ciascuna parte rimarrà proprietaria esclusiva delle proprie Informazioni Riservate Aziendali. E' espressamente pattuito dalle Parti che il presente accordo non costituisce a favore del Fornitore alcuna concessione di brevetto o di copyright, altri diritti di proprietà industriale, o qualsiasi altro diritto o licenza, fatti salvi i limitati diritti di utilizzo previsti.

6. Esclusioni

Il presente Accordo non si applica nel caso di Informazioni Riservate Aziendali che: (i) siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nel presente Accordo; (ii) siano in possesso del Fornitore antecedentemente la comunicazione della Parte Divulgante e non siano soggette ad un dovere di confidenzialità; (iii) siano trasferite legittimamente al Fornitore senza alcun obbligo specificato di confidenzialità; (iv) siano divulgate a terzi senza restrizioni nei confronti di tali soggetti dalla Parte Divulgante; (v) siano sviluppate indipendentemente dal Fornitore senza alcun uso delle Informazioni Riservate Aziendali comunicate dalla Parte Divulgante; o (vi) per le quali il Fornitore sia stato espressamente autorizzato dalla Parte Divulgante alla divulgazione. Il Fornitore potrà comunicare le Informazioni Riservate Aziendali ricevute dalla Parte Divulgante nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a patto che il Fornitore: (i) notifichi prontamente per iscritto alla Parte Divulgante la necessità di tale comunicazione; e (ii) limiti il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.

7. Inibitoria

Le parti riconoscono che una violazione delle proprie obbligazioni riguardanti le Informazioni Riservate Aziendali da parte del Fornitore potrebbe causare un danno irreparabile alla Parte Divulgante per il quale un risarcimento per equivalente potrebbe risultare inadeguato. Pertanto, nel caso di una violazione attuale o potenziale di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, e fatto salvo ogni altro diritto di legge, la Parte Divulgante sarà legittimata ad agire in via d'urgenza per l'ottenimento di un'ordinanza inibitoria.

8. Garanzia

Le Parti si danno atto con il presente Accordo che la Parte Divulgante non rilascia né concede alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione riguardo l'adeguatezza, la completezza, l'idoneità per un determinato scopo o la eventuale legittimità delle Informazioni Riservate Aziendali.

9. Foro e Giurisdizione

Il Fornitore accetta incondizionatamente, rinunciando ad ogni eccezione ed obiezione, che qualsiasi disputa concernente gli impegni qui assunti, la loro interpretazione ed il loro adempimento, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione esclusiva e vincolante del Tribunale Ordinario di Bologna.

10. Pubblicità

Il Fornitore farà in modo che qualsiasi pubblicità esterna in merito all'Accordo e/o ad ogni lavoro/servizio e/o fornitura relativa, sarà soggetta alla previa autorizzazione del Cliente, il quale ha piena e assoluta discrezione nel rifiutare la divulgazione di informazioni, dati o altri elementi.

11. Cessione

Nessuna parte potrà cedere la propria posizione nel Patto senza la previa autorizzazione dell'altra che non potrà essere negata senza un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra previsto, gli effetti del Patto si estendono agli eredi e agli aventi causa di entrambe le Parti.

FORNITORE:



_____ (Firma)

Fabrizio Dondarini (Legale rappresentante PROTOREAL)

Titolo: Amministratore

Data: 03 Settembre, 2020

CLIENTE:

_____ (Firma)

_____ (Legale rappresentante)

Titolo: _____

Data di Efficacia: _____